


**ORDINE
DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI PADOVA**

**FON
DAZ
FON
NE**
INGEGNERI
PADOVA

LA PROFESSIONE DELL'INGEGNERE TRA ETICA E VALORE

UN PROGETTO FORMATIVO DA MARZO
A NOVEMBRE PER SOTTOLINEARE
L'IMPORTANZA DELL'ETICA E DEL VALORE
QUALIFICANTE DELL'INGEGNERE OGGI.



OBBLIGO DI STIPULA E DI COMUNICAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA IN CAPO AL PROFESSIONISTA

- D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 «Regolamento recante riforma degli Ordinamenti Professionali»
- D.L. n. 1/2012 , conv. dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, così come modificato dall'art. 1, comma 150, della L. n. 124/2017 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»
- Art. 8 Codice Deontologico: «Assicurazione professionale»: “Nei casi previsti dalla legge l'ingegnere, a tutela del committente, è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. L'ingegnere, al momento dell'assunzione dell'incarico, è tenuto a rendere noti al committente gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale”

Art. 1882 c.c. - Nozione

L'assicurazione è il **CONTRATTO** con il quale l'assicuratore, verso il pagamento di un **PREMIO**, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del **DANNO** ad esso prodotto da un **SINISTRO** (*assicurazione contro i danni*), ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (*assicurazione sulla vita*).

LE PARTI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

ASSICURATORE: istituto di diritto pubblico o società per azioni

CONTRAENTE: chi sottoscrive la polizza e paga i premi assicurativi

ASSICURATO: la persona protetta dalla polizza assicurativa, il soggetto esposto al rischio per cui si è deciso di ricorrere ad una copertura assicurativa

BENEFICIARIO: colui al quale sono destinati gli importi determinati a titolo di risarcimento, oppure le somme da corrispondere

Art. 1910 c.c. - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1932 c.c. - Norme inderogabili

Art. 1887: Efficacia della proposta

Art. 1892: Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Art. 1893: Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Art. 1894: Assicurazione in nome e per conto di terzi

Art. 1897: Diminuzione del rischio; Art. 1898: Aggravamento del rischio

Art. 1899: Durata dell'assicurazione; Art. 1901: Mancato pagamento del premio

Art. 1903: Agenti di assicurazione

Art. 1914: Obbligo di salvataggio

Art. 1915: Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

Art. 1917: Assicurazione della responsabilità civile

Art. 1926: cambiamento di professione dell'assicurato

IL RISCHIO COME ELEMENTO ESSENZIALE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Art. 1895 c.c. - Inesistenza del rischio

Art. 1896 c.c. - Cessazione del rischio durante l'assicurazione

Il contratto è **NULLO** se il **RISCHIO** non è **MAI ESISTITO** o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.

Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha **DIRITTO AL PAGAMENTO DEI PREMI** finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero. Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo **RIMBORSO DELLE SPESE**.

SINISTRI NON ASSICURABILI

Art. 1900 c.c. – Sinistri cagionati con dolo o colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana, o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

Cassazione civile sez. III - 09/07/2020, n. 14595

«Qualora, in virtù di specifiche clausole delimitative dell'oggetto del contratto a favore dell'assicuratore, la **responsabilità** di quest'ultimo **sia eliminata o ridotta senza una corrispondente modifica del premio**, occorre verificare se il piano di distribuzione dei rischi soddisfi il requisito della causa in concreto o se vi sia uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti che, **DIFETTANDO L'ASSUNZIONE DI UN RISCHIO IN CAPO ALL'ASSICURATORE, DETERMINA IL VENIRE MENO DELL'INTERESSE PER L'ASSICURATO ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, COSÌ DA RENDERE PRIVO DI GIUSTIFICAZIONE LO SPOSTAMENTO PATRIMONIALE POSTO A SUO CARICO** e, quindi, sanzionabili, per difetto originario o sopravvenuto di causa, le menzionate clausole delimitative dell'oggetto negoziale».

L'INTERESSE COME ELEMENTO ESSENZIALE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Art. 1904 c.c. – Interesse all'assicurazione

Il contratto di assicurazione contro i danni è **NULLO** se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, **NON ESISTE UN INTERESSE** dell'assicurato al risarcimento del danno

Interesse = necessità di proteggere un proprio bene economicamente valutabile attraverso il trasferimento del relativo rischio sull'impresa di assicurazione

PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE

1 ANNO:

Il diritto al pagamento delle rate del premio

2 ANNI:

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione (ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita, i cui diritti si prescrivono in 10 anni)

Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione

TERMINOLOGIA

- **Franchigia:** l'importo che rimane a carico dell'assicurato e che va quindi a ridurre l'eventuale indennizzo
- **Premio:** la somma dovuta dal contraente all'assicurazione
- **Indennizzo:** la somma dovuta dall'assicuratore in caso di sinistro
- **Massimale:** massima esposizione dell'assicuratore per sinistro e per periodo di assicurazione
- **Reclamo:** richiesta di risarcimento presentata all'assicurato o diffida in cui un terzo esprima l'intenzione di attribuire all'assicurato una responsabilità civile professionale per perdite o danni
- **Denuncia:** comunicazione dall'assicurato alla Compagnia di un reclamo conseguente al verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
- **Collaboratore:** soggetto cui si estende la copertura della polizza assicurativa

LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Le controversie che hanno per oggetto **contratti assicurativi** rientrano tra quelle per cui è **obbligatoriamente previsto il preventivo esperimento della procedura di mediazione** ai sensi del **D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28** e ss.mm. in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

Grazie per la Vostra attenzione!

Avv. Giovanna Bettiato
Padova, Passaggio San Fermo, 5
giovanna.bettiato@gmail.com

Avv. Marco Violato
Padova, Piazzetta della Garzeria, 8
violato.marco@yahoo.it

www.formazione5punto0.it